

COMUNE DI LAGLIO
PROVINCIA DI COMO

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI
QUELLE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI SEDE**

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1.1 In attuazione dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2003 n.30 "*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", e dei relativi indirizzi generali approvati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/17516 del 17/05/2004, i criteri comunali di seguito indicati stabiliscono le modalità per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative al trasferimento di sede, nonché gli orari delle stesse.

Art. 2 Definizioni

2.1. Ai fini della legge regionale 30/03, si intende:

- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata.

Art. 3 Tipologia delle attività di somministrazione

3.1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione"

3.2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Art. 4 Denominazione delle attività di somministrazione

4.1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

- d)* pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
- e)* bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f)* bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g)* bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h)* wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i)* disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
- l)* discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m)* stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

4.2. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività, come sopra individuate per tipologia, che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria. Tale comunicazione non va esposta come l'autorizzazione ai sensi dell'art. 180 del TULPS, bensì tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

PARTE SECONDA UBICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 5

Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

5.1. Non si prevedono limiti di distanza fra gli esercizi di somministrazione.

5.2. In riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, non si prevedono limiti di distanza tra esercizi di somministrazione e luoghi di cura o riposo e luoghi destinati al culto.

Art. 6

Locali e Parcheggi

6.1. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie e alle disposizioni sulla destinazione d’uso, nonché a quanto stabilito per la dotazione di spazi o parcheggio.

6.2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Art. 7
Impatto acustico ed ambientale

7.1. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14.11.1997.

7.2. La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine di 1 (uno) anno.

PARTE TERZA
CONSISTENZA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE

Art. 8
Attività di somministrazione escluse dalla programmazione

8.1 Ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge regionale 30/03, la programmazione regionale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

In relazione alle modalità di misurazione delle superfici sopra indicate, si ritiene che non siano da considerarsi quali superfici di somministrazione, nell'ambito dei locali di cui alla lettera *l)* del precedente articolo 4, quelle occupate dagli arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni. Si precisa inoltre che rientrano nella categoria dei locali destinati a "servizi" di cui all'art.8, comma 4, lett. a) della l.r. 30/03 i seguenti:

- i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina, compresa la zona di lavaggio stoviglie;
- il locale dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni (corridoi) e la zona cassa;
- locali filtranti e separanti n genere.

Le attività di intrattenimento e quella di somministrazione devono svolgersi congiuntamente ma non necessariamente nello stesso momento.

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) nel domicilio del consumatore;
- e) nelle attività svolte in forma temporanea;
- f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 9

Suddivisione del territorio comunale

9.1. Ai fini del presente provvedimento, si ritiene di non suddividere il territorio comunale in zone e quindi di considerare il territorio quale unica zona.

Art. 10

Consistenza degli esercizi sul territorio comunale

10.1. Attualmente sono presenti sul territorio comunale n. 24 esercizi, di cui uno stagionale.

Art. 11

Analisi degli aspetti demografici

11.1 Da un'indagine demografica, risulta un lieve incremento della popolazione nell'ultimo triennio:

2002: 3710 abitanti

2003: 3711 abitanti

2004: 3740 abitanti

Art.12

Flussi turistici

12.1 Il comune è riconosciuto a prevalente economia turistica sia nel periodo estivo che in quello invernale.

Art. 13

Indicazioni di carattere numerico

13.1 Al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso un'equilibrata presenza sul territorio degli stessi, si ritiene di non stabilire limiti di carattere numerico per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 14
Autorizzazioni stagionali

14.1. Per “stagionale” si intende quella attività svolta per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 15
Autorizzazioni temporanee

15.1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, il Comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

15.2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 l.r. 30/2003, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

15.3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

PARTE QUARTA
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 16
Domanda

16.1. La domanda di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'Ufficio Protocollo del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 30/2003 (escluso il caso di trasferimento);
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio;
- e) superficie riservata ad altra attività commerciale o di servizi svolte nello stesso esercizio;
- f) denominazione dell'attività con riferimento all'art.4 della Parte prima.
- g) numero e data dell'autorizzazione (solo per il trasferimento);
- h) ubicazione del nuovo esercizio (solo per il trasferimento);

16.2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

16.3. Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione comunica al richiedente l'inizio del procedimento con le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

16.4. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa attestata dal protocollo del Comune. L'eventuale richiesta di integrazione di documenti per l'istruttoria della domanda sospende detto termine fino alla presentazione dei documenti richiesti.

16.5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.

Art. 17

Allegati alla richiesta di autorizzazione

17.1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti, in relazione a quanto disposto al precedente art.6;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al precedente art.7;
- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

17.2. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9, comma 8, della l.r. n. 30/03.

17.3. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento. La suddetta delega deve risultare da scrittura privata autenticata da un Notaio oppure da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal soggetto delegato/preposto, in segno di accettazione dell'incarico, davanti al funzionario del Comune addetto a ricevere l'istanza, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Art. 18

Natura dell'autorizzazione

18.1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

18.2. L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti - nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene - l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora. Tale autorizzazione comprende anche lo svolgimento dei cosiddetti giochi leciti (ad esempio: biliardo, calcetto e simili).

Art. 19

Subingresso

19.1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, è soggetto a comunicazione al Comune e determina la reinstatazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n. 30/2003. Il subentrante, alle suddette condizioni, può iniziare l'attività non appena ne dà comunicazione al Comune.

19.2. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.

19.3. In caso di morte del titolare, chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della citata l.r., per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reinstatazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di sei mesi qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 20

Cessazione dell'attività

20.1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 21

Revoca delle autorizzazioni.

21.1. Le autorizzazioni sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 30/2003;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 15 della L.R. 30/2003;

21.2. Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della l.r. n. 30/2003, articolo 16, comma 1, lettere a), c) e d), come sopra indicati, i seguenti casi:

a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;

b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

21.3. La valutazione dei casi che possono costituire incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate su possesso di idoneo titolo abilitativo, è effettuata dal Comune in base ad elementi oggettivi forniti in merito dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione.

21.4. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

PARTE QUINTA SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 22

Riposo settimanale

22.1. Il riposo settimanale consiste in una o più giornate di chiusura dell'esercizio. Non sussiste l'obbligo del riposo settimanale, la cui osservanza è a discrezione dell'esercente.

Art. 23

Orario giornaliero

23.1. L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato come segue, con una fascia obbligatoria compresa:

a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;

b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

23.2. Gli orari di attività sono determinati, in relazione alle differenti denominazioni/tipologie che possono assumere in base a quanto previsto dal precedente articolo 4, nel seguente modo:

Denominazioni esercizio	Orario di apertura (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	Orario di chiusura (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza".	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere.	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina.	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività.	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo

23.3. Il Comune può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 24 **Obblighi degli esercenti sugli orari**

24.1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente entro i limiti stabiliti dal Sindaco. I titolari degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Sindaco e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

24.2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

24.3. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna come di seguito indicato:

ESPOSIZIONE <u>INTERNA</u> AL LOCALE	ESPOSIZIONE <u>ESTERNA</u> AL LOCALE
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione.	
Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande	Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui all'art.4 della Parte prima, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali.
Tabella dei giochi proibiti	
Cartello indicante gli orari prescelti	Cartello indicante gli orari prescelti

Art. 25

Orari degli esercizi a carattere misto

25.1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Art. 26

Esclusione dalla disciplina sugli orari

26.1. Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

PARTE SESTA SANZIONI

Art. 27

Sanzioni

27.1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

27.2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

27.3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

27.4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

27.5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

27.6. Al responsabile del Servizio spetta l'adozione dei provvedimenti di diffida, decadenza, la determinazione delle sanzioni a seguito degli scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Disposizioni finali

28.1. I criteri comunali hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

28.2. Tali criteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r. 30/2003, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono essere modificati prima della scadenza del triennio di vigenza.

28.3. Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altro provvedimento comunale in materia.